

# Comune di Lodrino

Provincia di Brescia

Via Roma 90 – 25060 Lodrino, telefono 030 8950160, fax 030 850376, [www.comune.Lodrino.bs.it](http://www.comune.Lodrino.bs.it)

---

# Statuto

## Sommario

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI.....	4
Articolo 1 – Autonomia .....	4
Articolo 2 – Principi ispiratori .....	4
Articolo 3 - Obiettivi.....	4
Articolo 4 – Programmazione.....	5
Articolo 5 – Territorio e sede comunale .....	5
Articolo 6 – Albo pretorio.....	5
Articolo 7 – Nome, stemma, sigillo e gonfalone .....	5
TITOLO II – GLI ORGANI.....	6
Articolo 8 – Gli organi dell’ente .....	6
CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE .....	6
Articolo 9 – Composizione .....	6
Articolo 10 – Doveri dei consiglieri .....	6
Articolo 11 – Diritti dei consiglieri.....	7
Articolo 12 – Dimissioni della carica di consigliere.....	7
Articolo 13 – Competenze del consiglio.....	8
Articolo 14 – Prima adunanza del consiglio .....	8
Articolo 15 – Presidente del consiglio comunale .....	9
Articolo 16 – Convocazione del consiglio comunale .....	9
Articolo 17 – Ordine del giorno.....	9
Articolo 18 – Avviso di convocazione.....	9
Articolo 19 – Sedute e deliberazioni.....	10
Articolo 20 – Regolamento del consiglio comunale.....	10
Articolo 21 – Commissioni .....	10
Articolo 22 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo .....	11
CAPO II – IL SINDACO .....	11
Articolo 23 – Funzioni .....	11
Articolo 24 – Linee programmatiche .....	11
Articolo 25 – Vicesindaco .....	12
Articolo 26 - Mozioni di sfiducia.....	12
Articolo 27 - Dimissioni e impedimento permanente del sindaco.....	12
CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE .....	13
Articolo 28 – Composizione e nomina della giunta.....	13
Articolo 29 – Adunanze e deliberazioni delle giunta.....	13

TITOLO III - PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA .....	14
Articolo 30 - Partecipazione .....	14
Articolo 31 – Associazionismo .....	14
Articolo 32 - Gli organismi di partecipazione .....	14
Articolo 33 - Diritto d'informazione e di accesso .....	14
Articolo 34 - Istanze, proposte e petizioni .....	15
Articolo 35 – Referendum .....	15
Articolo 36 - Difensore Civico .....	16
TITOLO IV – ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E SERVIZI PUBBLICI .....	16
Articolo 37 - Obiettivi dell'attività amministrativa .....	16
Articolo 38 – Servizi pubblici .....	16
Articolo 39 – Rappresentati dell'ente .....	16
TITOLO V – PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE .....	17
Articolo 40 - Organizzazione degli uffici e del personale .....	17
Articolo 41 - Segretario comunale .....	17
Articolo 42 - Direttore generale .....	18
Articolo 43 – Dirigenti e responsabili .....	18
Articolo 44 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione .....	19
TITOLO VI – ORDINAMENTO FINANZIARIO .....	19
Articolo 45 – Sistema finanziario .....	19
Articolo 46 - Gestione della spesa .....	19
Articolo 47 - Attività contrattuale .....	20
TITOLO VII – DELIBERAZIONI E CONTROLLI .....	20
Articolo 48 - Deliberazioni degli organi collegiali .....	20
Articolo 49 - Revisore contabile .....	21
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI .....	21
Articolo 50 - Approvazione e modifiche dello statuto .....	21
Articolo 51 - Entrata in vigore .....	21

## **Titolo I – Principi Fondamentali**

### **Articolo 1 – Autonomia**

1. Il comune di Lodrino è ente locale autonomo con propri Statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla costituzione, rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo<sup>1</sup>.
2. Il comune è titolare secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di funzioni proprie e di funzioni conferite con legge statale o regionale<sup>2</sup>.

### **Articolo 2 – Principi ispiratori**

1. Il comune di ispira la propria azione ai valori della Repubblica, una e indivisibile, e della *Carta Costituzionale*<sup>3</sup>, ai valori espressi nella *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*<sup>4</sup>, alla tutela della vita, alla centralità della persona umana, nonché alla diffusione della cultura della tolleranza e della convivenza pacifica.

### **Articolo 3 - Obiettivi**

1. Il comune, nel rispetto dei principi costituzionali, impegna la propria azione:
  - a. per lo sviluppo e per la crescita civile, sociale ed economica della propria comunità, di cui promuove la partecipazione alla vita amministrativa, agevolando forme associative e di volontariato;
  - b. a sostegno e valorizzazione della funzione educativa svolta dalle famiglie e dalle associazioni formative, pubbliche e private, operanti sul territorio;
  - c. a tutela e conservazione dell'ambiente e del patrimonio storico e culturale del territorio;
  - d. per preservare usi e tradizioni significative e caratterizzanti la vita della comunità nel tempo;
  - e. per il riconoscimento delle pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra i due sessi;
  - f. per riconoscere e promuovere la cultura e la pratica della pace, del ripudio della guerra, della non violenza, della giustizia sociale, del rispetto dei diritti umani;

---

<sup>1</sup> Principio adeguato al nuovo articolo 114 della Costituzione, novellato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, e all'art. 3 del TUEL. Ai sensi dell'articolo 11 del Codice Civile il comune è *persona giuridica pubblica*.

<sup>2</sup> Principio adeguato al nuovo articolo 118 della Costituzione, novellato dalla legge di cui alla nota 1.

<sup>3</sup> Costituzione della Repubblica Italiana, Assemblea Costituente 22 dicembre 1947 (GU 27 dicembre 1947, numero 298) entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

<sup>4</sup> Legge 4 agosto 1955, numero 848 *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952* (GU 24 settembre 1955, numero 221).

- g. per promuovere e favorire l'attività sportiva in tutte le sue forme: giovanile, amatoriale, dilettantistica e professionistica.

#### **Articolo 4 – Programmazione**

1. Il comune realizza le proprie finalità attraverso la programmazione che coordina con gli atti di pianificazione dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia.
2. I rapporti con questi enti e con gli altri comuni sono informati ai principi di cooperazione, di solidarietà e di rispetto per la reciproca autonomia.
3. L'attività del comune è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi programmati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia della gestione, nonché di trasparenza e semplificazione dell'azione.

#### **Articolo 5 – Territorio e sede comunale**

1. Situato in Valle Trompia il comune di Lodrino è costituito dal capoluogo e dalla frazione Invico.
2. La sede del comune (anche *municipio* o *casa comunale*) è ad oggi ubicata in Via Roma, civico 90, nell'abitato di Lodrino. La stessa può sempre essere trasferita con deliberazione della giunta comunale. La giunta comunale può istituire uffici decentrati sul territorio.<sup>5</sup>
3. Le adunanze degli organi collegiali e delle commissioni si svolgono di norma nella sede del comune.

#### **Articolo 6 – Albo pretorio**

1. Presso la sede, il comune dispone di un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze e di tutti gli altri atti ai quali è necessario od opportuno dare legale pubblicità.
2. Al fine di dare attuazione al principio della trasparenza e diffondere la conoscenza della propria attività, il comune si avvale della telematica e di ogni utile supporto tecnologico<sup>6</sup>.
3. Si richiama quanto previsto dalla legge n.69/2009 art.32 e successive eventuali modificazioni in tema di albo pretorio *on line*.

#### **Articolo 7 – Nome, stemma, sigillo e gonfalone**

1. Negli atti e nei sigilli, il comune si identifica con l'espressione "Comune di Lodrino".
2. Lo stemma è così descritto :ARMA: Di azzurro, al Monastero di santa Giulia d'argento, murato di nero, accollato al campanile, posto a destra, sormontata da una corona all'antica d'oro di tre punte.

---

<sup>5</sup> Articolo 2, comma 2, del precedente Statuto.

<sup>6</sup> Articolo 3-bis della legge 7 agosto 1990, numero 241 e d.lgs 7 marzo 2005, numero 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*).

Nella corona d'oro è simboleggiato il dono della terra di Lodrino fatto dal Re Longobardo al medesimo Monastero.

#### SEGNI ESTERNI DI COMUNE

3. Lo stemma è il segno distintivo ed individualizzatore, nonché l'emblema raffigurativo del comune. E' riprodotto sul sigillo, sulla carta intestata e sul gonfalone<sup>7</sup>. E' vietato riprodurre o far uso dello stemma del comune senza la preventiva autorizzazione della giunta comunale.
4. Il sigillo, o bollo, è il timbro che reca lo stemma e la denominazione del comune, serve ad identificare gli atti e i documenti, autenticandone la provenienza.
5. Il gonfalone è la "bandiera" del comune pur non avendone la tipica forma<sup>8</sup>. Al fine di ufficializzare la partecipazione del comune ad una particolare iniziativa, cerimonia o celebrazione pubblica, il sindaco può disporre l'esibizione del gonfalone.

### **Titolo II – Gli organi**

#### **Articolo 8 – Gli organi dell'ente**

1. Sono organi del comune il sindaco, il consiglio e la giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

#### **Capo I – Il Consiglio comunale**

##### **Articolo 9 – Composizione**

1. Il consiglio comunale di Lodrino è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri stabilito dalla legge, che esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione<sup>9</sup>.

##### **Articolo 10 – Doveri dei consiglieri**

1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale.
2. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive dell'organo consiliare, sono dichiarati decaduti<sup>10</sup>.
3. L'assenteismo politicamente motivato, praticato quale manifestazione delle prerogative di ciascun consigliere, non è causa di decadenza. Il consigliere che intenda porre in essere tale

<sup>7</sup> *Nome del comune, sigillo, stemma, gonfalone, ecc.*, Bruschi – Panetta, in *Lo Stato Civile it.*, 1996, pag. 226.

<sup>8</sup> Il diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone è riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previo parere della Consulta Araldica (RD 7 giugno 1943, numeri 651 e 652).

<sup>9</sup> Articolo 38, comma 4, del TUEL.

<sup>10</sup> Così prevedeva anche il comma 2, dell'articolo 289 del RD 4 febbraio 1915, numero 148. Oggi la disciplina della decadenza è demandata allo Statuto (articolo 43, comma 4, del TUEL).

manifestazione di dissenso deve darne preventiva comunicazione scritta al consiglio, indicandone le ragioni politiche.

4. Sono cause giustificative dell'assenza: la malattia, il congedo autorizzato dal presidente del consiglio comunale, l'assenza per missione straordinaria o temporanea per pubblico servizio, la partecipazione alle riunioni di organi della Provincia, della Regione e dello Stato, tutti i casi di forza maggiore<sup>11</sup>. Di norma, le motivazioni dell'assenza sono comunicate dal capo del gruppo consiliare o da altro consigliere all'avvio della seduta.
5. Il procedimento di decadenza è avviato su istanza del sindaco o di un consigliere. L'avvio del procedimento è comunicato al consigliere assenteista<sup>12</sup>, il quale entro giorni dieci, naturali e continui, può ribadire in forma scritta le cause giustificative delle assenze.
6. Nei successivi dieci giorni, naturali e continui, il consiglio si esprime pronunciando la decadenza o accogliendo le giustificazioni addotte. La deliberazione, congruamente motivata, è assunta in seduta pubblica a scrutinio segreto.
7. Il consigliere assenteista decade dalla carica non appena la deliberazione di decadenza gli è notificata a cura del presidente del consiglio. Il consiglio, nella prima seduta successiva utile, procede alla surroga del decaduto, attribuendo il seggio così vacante al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto<sup>13</sup>.

### **Articolo 11 – Diritti dei consiglieri**

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni<sup>14</sup>, nonché proposte di emendamento. Hanno inoltre diritto di chiedere la convocazione del consiglio ai sensi del successivo articolo 16, proponendone l'ordine del giorno.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende speciali e dagli enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge<sup>15</sup>.

### **Articolo 12 – Dimissioni della carica di consigliere**

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consigliere cessa dalla carica dal momento della presentazione delle stesse.

<sup>11</sup> *Il Diritto degli Enti Locali*, Enrico Maggiora, Giuffrè Editore, Milano 2002, pagina 270.

<sup>12</sup> Ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, numero 241 e s.m.i..

<sup>13</sup> Articolo 45, comma 1, del TUEL.

<sup>14</sup> L'articolo 43, comma 1, del TUEL si limita a prevedere, quali atti di sindacato ispettivo, interrogazioni e mozioni.

<sup>15</sup> Articolo 43, comma 2, del TUEL.

2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni, naturali e continui. L'autenticazione delle dimissioni e della delega può essere resa dal segretario comunale<sup>16</sup>.
3. Il consigliere ha facoltà di presentare le proprie dimissioni direttamente al consiglio, nel corso della seduta. Annotate a verbale a cura del segretario comunale, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto<sup>17</sup>.
4. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni, naturali e continui, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo<sup>18</sup>.

### **Articolo 13 – Competenze del consiglio**

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il consiglio comunale non può delegare l'esercizio delle proprie funzioni.

### **Articolo 14 – Prima adunanza del consiglio**

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine di dieci giorni, naturali e continui, dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni, naturali e continui, dalla convocazione. La riunione è convocata dal sindaco che la presiede con avvisi comunicati almeno cinque giorni, naturali e continui, prima del giorno fissato per la seduta<sup>19</sup>. Dal computo si esclude il giorno della comunicazione dell'avviso<sup>20</sup>.
2. Vengono convocati solo coloro che siano risultati validamente eletti all'esito dello scrutinio<sup>21</sup>.
3. Il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiararne l'ineleggibilità qualora sussista una causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla legge<sup>22</sup>.

<sup>16</sup> Il segretario comunale infatti “*può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente*” (articolo 97, comma 4, lettera c) del TUEL).

<sup>17</sup> Circa l'ammissibilità della presentazione direttamente al consiglio delle dimissioni vedi *Il Diritto degli Enti Locali*, Enrico Maggiora, Giuffrè Editore, Milano 2002, pagina 263.

<sup>18</sup> Le dimissioni della carica di consigliere sono disciplinate compiutamente dall'articolo 38, comma 8, del TUEL.

<sup>19</sup> Disciplina dettata dall'articolo 40, commi 1 e 5, del TUEL. Secondo il Consiglio di Stato, Sezione V, 22 novembre 2005, numero 6476: “*le due disposizioni in parola prevedono incombenze preliminari necessarie per un ordinato inizio dell'attività dell'ente e hanno formulazione evidentemente acceleratoria (...)*” [G 809].

<sup>20</sup> Principio ripreso dall'articolo 155, comma 1, del Codice di Procedura Civile: “*nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali*”.

<sup>21</sup> Il Consiglio di Stato, Sezione V, 3 febbraio 2005, numero 279 ha disposto che “*non possono partecipare coloro che non abbiano conseguito le preferenze richieste per entrare a comporre l'organo consiliare ma che ne entreranno a far parte a seguito di surroga (...)*” [G 728].



4. La seduta è pubblica, ma l'eventuale votazione sulla proposta di deliberazione, avanzata dal sindaco o da un consigliere, con la quale il consiglio contesta taluna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità ad uno dei componenti, si svolge a scrutinio segreto. Il consigliere interessato può partecipare alla discussione, ma non alla votazione.
5. Il procedimento prosegue e si conclude ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i. .

### **Articolo 15 – Presidente del consiglio comunale**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale e' il sindaco.
2. Al presidente competono tutti i poteri di convocazione e direzione dei lavori del consiglio.
3. Le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono esercitate dal vicesindaco.

### **Articolo 16 – Convocazione del consiglio comunale<sup>23</sup>**

1. Il presidente convoca il consiglio comunale.
2. Il presidente è tenuto a convocare e riunire il consiglio, entro un termine non superiore a venti giorni, naturali e continui, quando lo richiedano in forma scritta almeno due consiglieri comunali sottoscrivendo l'istanza<sup>24</sup>.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede il Prefetto<sup>25</sup>.

### **Articolo 17 – Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale è stabilito dal presidente.
2. Il presidente inserisce obbligatoriamente all'ordine del giorno le questioni proposte dai consiglieri, che abbiano richiesto la riunione ai sensi dell'articolo precedente, se di competenza dell'assemblea.

### **Articolo 18 – Avviso di convocazione**

1. L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, è comunicato ai consiglieri almeno cinque giorni, naturali e continui, prima di quello fissato per l'adunanza. Dal computo si esclude il giorno della comunicazione dell'avviso<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> Disciplina dettata dall'articolo 41, comma 1, del TUEL.

<sup>23</sup> Articolo 39, commi 2 e 5, del TUEL.

<sup>24</sup> Trattasi di 1/5 dei consiglieri assegnati, arrotondato per difetto. Ministero dell'Interno, Risoluzione 21 febbraio 2000, numero 15900/156/1bis/5.1.8/L.142: l'arrotondamento per difetto è stato ritenuto "maggiormente armonizzato con il principio della tutela delle minoranze sotteso alla norma che consente la convocazione del consiglio su richiesta del quinto dei consiglieri" [I 36].

<sup>25</sup> Potere sostitutivo del Prefetto previsto dall'articolo 39, comma 5, del TUEL.

<sup>26</sup> Principio ripreso dall'articolo 155, comma 1, del Codice di Procedura Civile: "nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali".

2. In caso di urgenza, per ulteriori oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, ovvero per le sedute in seconda convocazione, l'avviso di convocazione può essere comunicato non meno di ventiquattro ore prima dell'adunanza.
3. Nel caso di integrazioni all'ordine del giorno la trattazione di tali oggetti può essere differita al giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

### **Articolo 19 – Sedute e deliberazioni**

1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza del numero di consiglieri stabilito dal regolamento, comunque non inferiore alla metà più uno per le sedute in prima convocazione e 4 (quattro) per le sedute in seconda convocazione<sup>27</sup>.
2. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta, comunque ogni qual volta il consiglio debba fare apprezzamenti o esprimere un giudizio discrezionale sulle qualità morali, intellettuali, economiche e sugli atti di una persona<sup>28</sup>.
3. Il consiglio delibera con la maggioranza dei voti validamente espressi, ad eccezione dei casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata<sup>29</sup>.
4. Nei casi di urgenza, determinati dalla stessa assemblea, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati<sup>30</sup>.

### **Articolo 20 – Regolamento del consiglio comunale**

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal relativo regolamento che stabilisce, in particolare, le modalità di convocazione dell'assemblea e di presentazione e discussione delle proposte<sup>31</sup>.

### **Articolo 21 – Commissioni<sup>32</sup>**

1. Il consiglio comunale disciplina le commissioni permanenti, temporanee o speciali, garantendo la partecipazione di tutti i gruppi consiliari, aventi finalità:
  - a) consultive, propositive o di studio;
  - b) di controllo e/o di garanzia;

<sup>27</sup> Articolo 38, comma 2, del TUEL: il regolamento fissa il quorum strutturale non inferiore al terzo dei consiglieri assegnati senza computare il sindaco. **16 : 3 = 5,33**.

<sup>28</sup> *Il Diritto degli Enti Locali*, Enrico Maggiora, Giuffrè Editore, Milano 2002, pagina 362.

<sup>29</sup> Ad esempio: Statuto = 2/3; Regolamento del Consiglio = maggioranza assoluta; immediata eseguibilità delle deliberazioni = maggioranza assoluta; commissioni di indagine = maggioranza assoluta.

<sup>30</sup> Articolo 134, comma 4, del TUEL.

<sup>31</sup> Articolo 38, comma 2, del TUEL.

<sup>32</sup> Articoli 38, comma 6, e 44 del TUEL.

c) di indagine.

2. Le commissioni consultive, propositive e di studio sono aperte anche a rappresentanze esterne al consiglio comunale.
3. La presidenza delle eventuali commissioni consiliari di controllo e garanzia è riservata agli esponenti delle opposizioni<sup>33</sup>.
4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta, può istituire al proprio interno commissioni consiliari di indagine sull'attività dell'amministrazione<sup>34</sup>. La presidenza delle stesse è riservata agli esponenti delle opposizioni.

### **Articolo 22 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo**

1. I consiglieri comunali si organizzano in gruppi, dandone comunicazione scritta al segretario comunale con l'indicazione del *capogruppo*.
2. Qualora i consiglieri non esercitino tale facoltà, i gruppi sono individuati nelle *liste elette* ed i capigruppo nei rispettivi candidati alla carica di sindaco.
3. Il presidente del consiglio ha facoltà di riunire i capigruppo consiliari al fine di garantire loro adeguata e preventiva informazione sulle questioni da sottoporre al consiglio comunale.

## **Capo II – Il Sindaco**

### **Articolo 23 – Funzioni**

1. Il sindaco svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Il sindaco rappresenta legalmente il comune, in giudizio previa autorizzazione della giunta<sup>35</sup>.
3. Il sindaco può delegare le sue funzioni di indirizzo politico agli assessori, ovvero per oggetti circoscritti, ai consiglieri comunali.

### **Articolo 24 – Linee programmatiche**

1. Nella seduta di insediamento, ovvero entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, il sindaco sentita la giunta presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Articolo 44, comma 1, del TUEL.

<sup>34</sup> Articolo 44, comma 2, del TUEL.

<sup>35</sup> Articolo 50, comma 2, del TUEL. Secondo la Cassazione Civile, Sezioni Unite, 16 giugno 2005, numero 12868 “*lo statuto può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico amministrativa del comune. (...) Ove tuttavia una specifica previsione statutaria non sussista, il sindaco ed il presidente della provincia restano i soli soggetti titolari del potere di rappresentanza processuale ai sensi dell’articolo 50 del TUEL. L’autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie*”. [G 762].

2. Il consiglio comunale, annualmente, entro il trenta settembre provvede con deliberazione ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Con tale deliberazione il consiglio ha facoltà di esprimere, nei confronti della giunta, indirizzi finalizzati alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche<sup>37</sup>.

### **Articolo 25 – Vicesindaco**

1. Il sindaco nomina un vicesindaco tra i componenti della giunta. Il sindaco può nominare vicesindaco anche un *assessore esterno*<sup>38</sup>.
2. In ogni caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione del sindaco<sup>39</sup>, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa, il vicesindaco esercita tutte le funzioni del sindaco, quale rappresentate dell'ente, quale ufficiale del governo e quale presidente del consiglio<sup>40</sup>.

### **Articolo 26 - Mozioni di sfiducia<sup>41</sup>**

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

### **Articolo 27 - Dimissioni e impedimento permanente del sindaco**

1. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione al consiglio appositamente convocato. Trascorso tale termine, si determina lo scioglimento degli organi e la contestuale nomina di un commissario da parte delle autorità preposte.<sup>42</sup>
2. L'impedimento permanente del sindaco è accertato da una commissione di tre esperti, in relazione alla specifica causa dell'impedimento, nominati dal consiglio comunale.

---

<sup>36</sup> Articolo 46, comma 3, del TUEL.

<sup>37</sup> Disciplina dedotta dagli articoli 193, comma 2, e 42, comma 3, del TUEL.

<sup>38</sup> Si veda il successivo articolo 28, comma 3, per la nomina di assessori che non siano consiglieri comunali. Vedi *Il Diritto degli Enti Locali*, Enrico Maggiora, Giuffrè Editore, Milano 2002, pagina 228.

<sup>39</sup> Articolo 53, comma 2, del TUEL.

<sup>40</sup> Il vicesindaco governa il comune sino alle elezioni nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco (articolo 52, comma 1, del TUEL).

<sup>41</sup> Si ripropone integralmente la disciplina dell'articolo 52 del TUEL.

<sup>42</sup> Articolo 53, comma 3, del TUEL.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento permanente è attivata dal vicesindaco che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari. Il vicesindaco convoca il consiglio comunale per la nomina della commissione di esperti.
4. La commissione nel termine di trenta giorni dall'insediamento relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio, convocato dal vicesindaco, si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla presentazione.

### **Capo III – La Giunta comunale**

#### **Articolo 28 – Composizione e nomina della giunta**

1. La giunta comunale si compone del sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori come stabilito dalla legge<sup>43</sup>.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione<sup>44</sup>. In caso di modifica della compagine giuntale la comunicazione al consiglio è data nella prima seduta utile successiva.
3. Il sindaco ha facoltà di scegliere gli assessori anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere<sup>45</sup>.

#### **Articolo 29 – Adunanze e deliberazioni delle giunta**

1. La giunta comunale è convocata, presieduta e diretta dal sindaco.
2. La giunta comunale delibera a maggioranza con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.
3. Di norma le sedute delle giunta comunale non sono pubbliche. La giunta ha facoltà di invitare alle riunioni funzionari dell'ente od esperti esterni chiamati a relazionare in merito ad argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Nei casi di urgenza, determinati dalla giunta stessa, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> Articolo 47, commi 1 e 2, del TUEL. Il numero massimo degli assessori non può essere superiore ad un terzo dei consiglieri assegnati, arrotondato aritmeticamente, computando a tal fine il sindaco. Secondo il Ministero dell'Interno (Circolare 19 ottobre 2000, numero 9/2000 UARAL) *“lo Statuto può limitarsi a stabilire il numero massimo di assessori demandando al sindaco la determinazione del numero di volta in volta ritenuto opportuno”*.

<sup>44</sup> Articolo 46, comma 2, del TUEL.

<sup>45</sup> Articolo 47, comma 4, del TUEL.

<sup>46</sup> Articolo 134, comma 4, del TUEL.

### **Titolo III - Partecipazione della cittadinanza**

#### **Articolo 30 - Partecipazione**

1. Il comune di Lodrino garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Per le stesse finalità, il comune incentiva l'accesso alle attività, ai servizi ed alle strutture dell'ente da parte delle associazioni rappresentative la collettività e delle organizzazioni di volontariato.

#### **Articolo 31 – Associazionismo**

1. Il comune di Lodrino riconosce e promuove le forme associative operanti sul territorio e, se prive di finalità lucrative, le sostiene.
2. Il comune può erogare ad associazioni, fondazioni, enti e ad altri organismi collettivi, esclusi i partiti politici e le organizzazioni sindacali, contributi anche economici a sostegno delle attività svolte dagli stessi.
3. Il comune, altresì, può porre a disposizione di tali forme associative, strutture, beni o servizi, anche gratuitamente.
4. Al termine di ogni esercizio, le associazioni, le fondazioni, gli enti e gli altri organismi collettivi, beneficiari di contributi economici, redigono apposito rendiconto che dimostri l'impiego dei suddetti contributi.

#### **Articolo 32 - Gli organismi di partecipazione**

1. Il consiglio comunale ha facoltà di adottare iniziative per promuovere organismi di partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini.
2. Tali organismi possono essere costituiti favorendo la rappresentanza delle professioni, delle arti, dei mestieri e delle relative associazioni formali, dei sindacati dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e di ogni altra categoria rappresentativa di una porzione significativa della collettività di Lodrino.

#### **Articolo 33 - Diritto d'informazione e di accesso**

1. Tutti i cittadini, individualmente o in forma associata, hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti dell'amministrazione comunale secondo le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> Si vedano gli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, numero 241 e s.m.i..

### Articolo 34 - Istanze, proposte e petizioni

1. Tutti i cittadini, individualmente o in forma associata, possono rivolgere al sindaco o all'assessore competente istanze, proposte o petizioni in merito a specifici problemi, aspetti dell'attività amministrativa o della realtà locale<sup>48</sup>.
2. Le istanze, le proposte e le petizioni sono presentate in forma scritta e sottoscritte da tutti i presentatori, uno o più.
3. Le firme sulle petizioni devono essere autenticate, a pena di inammissibilità, dal segretario comunale, da un notaio, da un funzionario delegato dal sindaco.
4. In forma scritta il sindaco, o l'assessore interessato, rispondono all'istanza, alla proposta, alla petizione entro sessanta giorni, naturali e continui, dalla ricezione delle stesse.

### Articolo 35 – Referendum<sup>49</sup>

1. Almeno cinquecento elettori residenti possono chiedere in forma scritta l'indizione di un *referendum* consultivo o propositivo per oggetti di esclusiva competenza del comune.
2. Il consiglio comunale può indire un *referendum* consultivo. La relativa deliberazione è approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Non sono ammessi *referendum* su tributi locali, tariffe, bilanci, relative variazioni e conti consuntivi<sup>50</sup>, statuto comunale, regolamento del consiglio comunale, piani urbanistici generali ed attuativi.
4. L'ammissibilità del *referendum* è sancita dal consiglio comunale.
5. Il consiglio comunale disciplina con regolamento la procedura di verifica dell'ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi<sup>51</sup>.
7. Il consiglio prende atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede in merito all'oggetto della stessa.
8. Il consiglio può sempre discostarsi dall'esito del *referendum* motivando adeguatamente e deliberando a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

<sup>48</sup> Articolo 8, comma 3, del TUEL.

<sup>49</sup> Facoltà prevista dall'articolo 8, commi 3 e 4, del TUEL.

<sup>50</sup> Limiti dettati dall'articolo 75, comma 2, della Costituzione.

<sup>51</sup> Come all'articolo 75, comma 5, della Costituzione.

### **Articolo 36 - Difensore Civico<sup>52</sup>**

1. Il consiglio comunale di Lodrino ha facoltà di istituire l'ufficio di Difensore Civico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il Difensore Civico segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Preferibilmente l'ufficio di Difensore Civico è istituito in forma associata<sup>53</sup> con altri enti operanti sul territorio.
3. In alternativa, il consiglio comunale ha facoltà di nominare il Difensore Civico di Lodrino con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La votazione si svolge a scrutinio segreto. Nel caso, i mezzi e le prerogative del Difensore Civico sono disciplinati dalla deliberazione di nomina.
4. L'incarico di difensore civico è incompatibile con il mandato di amministratore locale<sup>54</sup>.

## **Titolo IV – Attività amministrativa e servizi pubblici**

### **Articolo 37 - Obiettivi dell'attività amministrativa**

1. Il comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere alle istanze dei cittadini nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

### **Articolo 38 – Servizi pubblici**

1. Il comune, nell'ambito della propria competenza, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale<sup>55</sup>.

### **Articolo 39 – Rappresentati dell'ente**

1. Le cariche di sindaco, assessore, consigliere comunale non sono incompatibili con l'ufficio di amministratore, conferito in ragione del mandato elettivo, presso enti, aziende speciali, istituzioni,

---

<sup>52</sup> Facoltà prevista dall'articolo 11 del TUEL.

<sup>53</sup> In particolare le convenzioni di cui all'articolo 30 del TUEL, possibilmente con comuni limitrofi o la Provincia.

<sup>54</sup> Previsione in linea con il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, 4 luglio 1992 numero 796.

<sup>55</sup> Articolo 112 del TUEL.



società di capitali, associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal comune<sup>56</sup>. Il sindaco può rivestire la carica di amministratore presso tali enti previa deliberazione consiliare di nomina<sup>57</sup>.

2. Il sindaco nomina i rappresentanti del comune presso enti, aziende speciali, istituzioni, società di capitali, associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal comune, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio comunale con propria deliberazione<sup>58</sup>.

## **Titolo V – Principi di organizzazione**

### **Articolo 40 - Organizzazione degli uffici e del personale**

1. La giunta comunale determina la dotazione organica del personale e disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico, attribuite al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta, e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il principio della distinzione tra funzione politica e gestione amministrativa può essere derogato esclusivamente nelle ipotesi ed alle condizioni previste dalla legge.<sup>59</sup>
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

### **Articolo 41 - Segretario comunale**

1. L'ufficio di segretario comunale, anche in convenzione con altri comuni, è svolto da un Segretario Comunale abilitato, iscritto al relativo albo e dipendente dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del sindaco, della giunta, del consiglio, dei singoli consiglieri e degli uffici, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti<sup>60</sup>.
3. Il segretario comunale svolge, inoltre, ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o dal sindaco.

---

<sup>56</sup> Previsione dell'articolo 67 del TUEL – Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità: “*non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune (...) previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo*”.

<sup>57</sup> Articolo 42, comma 2, lettera m) del TUEL. Il sindaco amministratore si pone come rappresentante del consiglio comunale.

<sup>58</sup> Articoli 50, commi 8 e 9, e 42, comma 3, del TUEL.

<sup>59</sup> Nei comuni con meno di 5.000 abitanti è possibile attribuire compiti gestionali ai componenti l'esecutivo (articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, numero 388 come modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, numero 448).

<sup>60</sup> L'articolo 97 del TUEL reca l'elenco completo delle funzioni del Segretario Comunale.

4. In assenza del direttore generale, il segretario comunale sovrintende gerarchicamente all'operato dei dirigenti e/o responsabili di area, ufficio o servizio.

#### **Articolo 42 - Direttore generale<sup>61</sup>**

1. Previa stipula di una convenzione con altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano almeno i quindicimila abitanti, il sindaco previa approvazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
2. Le funzioni di direttore generale possono sempre essere conferite dal sindaco al segretario comunale.
3. Il direttore generale sovrintende gerarchicamente all'operato dei dirigenti e/o responsabili di area, ufficio o servizio.

#### **Articolo 43 – Dirigenti e responsabili**

1. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi del comune, sono responsabili, in via esclusiva, della gestione dell'attività amministrativa e dei relativi risultati<sup>62</sup>.
2. I dirigenti perseguono gli obiettivi loro assegnati godendo di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse economiche, professionali e strumentali ad essi assegnate.
3. Spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnino l'amministrazione verso l'esterno e siano espressione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi politici.
4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal sindaco a tempo determinato<sup>63</sup>.
7. Nelle ripartizioni organizzative (aree e/o settori), prive di personale di qualifica dirigenziale, il sindaco può attribuire le funzioni dirigenziali ai responsabili di ufficio o di servizio i quali dirigono unità organizzative caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa<sup>64</sup>, nel rispetto delle direttive impartite dal segretario comunale, ovvero dal direttore generale se nominato.

---

<sup>61</sup> Vedi l'articolo 108 del Tuel.

<sup>62</sup> Articolo 107 del TUEL.

<sup>63</sup> Articoli 50, comma 10, e 109 del TUEL.

<sup>64</sup> Articolo 8, lett. a) del CCNL 31 marzo 2004 (Nuovo Ordinamento Professionale);

### **Articolo 44 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione**

1. Il sindaco può assegnare la responsabilità di ripartizioni organizzative (settori, aree, uffici o servizi) a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e previa deliberazione motivata della giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire<sup>65</sup>.

## **Titolo VI – Ordinamento finanziario**

### **Articolo 45 – Sistema finanziario**

1. L'ordinamento della finanza comunale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
3. Il comune, in conformità ed entro i limiti delle leggi vigenti in materia, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il sistema finanziario del comune è costituito da<sup>66</sup>:
  - a. imposte proprie;
  - b. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
  - c. tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d. trasferimenti erariali;
  - e. trasferimenti regionali;
  - f. altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
  - g. risorse per investimenti;
  - h. altre entrate.

### **Articolo 46 - Gestione della spesa**

1. Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, in quanto atti di gestione competono ai dirigenti e/o responsabili di ufficio o servizio<sup>67</sup>.
2. Al fine di non aggravare il procedimento, per i soli oggetti di esclusiva competenza del sindaco, della giunta o del consiglio questi possono adottare l'atto di propria competenza disponendo sul corrispondente stanziamento l'impegno contabile<sup>68</sup>.

---

<sup>65</sup> Articolo 110, comma 1, del TUEL.

<sup>66</sup> Articolo 149, comma 4, del TUEL.

<sup>67</sup> Articolo 107, comma 3, lettera d) del TUEL.

<sup>68</sup> L'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, nella seduta dello 8 luglio 2004 (*Principio contabile numero 2 – Gestione del Sistema di Bilancio*), punti 46 e 71, ha ammesso la possibilità di impegnare

3. Rientrano tra gli atti di cui al comma precedente:
- a) del sindaco: i decreti di nomina dei dirigenti e/o responsabili di uffici o servizi, di nomina del direttore generale e di attribuzione delle relative indennità, le ordinanze contingibili ed urgenti che comportano spese per l'ente;
  - b) del consiglio e della giunta le deliberazioni: approvative convenzioni tra enti, accordi di programma, gestioni associate, atti costitutivi società, aziende o istituzioni, di erogazione di contributi economici, di autorizzazione a resistere o promuovere una lite in giudizio, di nomina del revisore contabile, di fissazione delle indennità degli amministratori<sup>69</sup>.

### **Articolo 47 - Attività contrattuale**

4. Il comune persegue le proprie finalità anche attraverso attività contrattuale di diritto pubblico e di diritto privato<sup>70</sup>.
5. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile procedimento di spesa.
6. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti<sup>71</sup>.

## **Titolo VII – Deliberazioni e controlli**

### **Articolo 48 - Deliberazioni degli organi collegiali**

1. Di norma, le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte con voto palese: alzando la mano o per appello nominale.
2. Sono sempre da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni riguardanti apprezzamenti o giudizi discrezionali sulle qualità morali, intellettuali, economiche e sugli atti di una persona<sup>72</sup>.

---

la spesa a cura degli organi politici monocratici e collegiali nei soli casi di *“espressa e tassativa previsione legislativa e statutaria”*. Inoltre, la Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la citata sentenza 16 giugno 2005, numero 12868 ebbe ad affermare che lo Statuto è *“atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimary o subprimary, posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio. Lo Statuto può derogare alle disposizioni normative di dettaglio, essendo vincolato unicamente al rispetto dei principi individuati dall’ordinamento degli enti locali”*.

<sup>69</sup> *Il Diritto degli Enti Locali*, Enrico Maggiora, Giuffrè Editore, Milano 2002, pagina 435.

<sup>70</sup> Articolo 1, comma 1-bis, della legge 7 agosto 1990, numero 241 e s.m.i..

<sup>71</sup> Articolo 192 del TUEL *“Determinazione a contrattare”* introdotta, in sostituzione della deliberazione a contrattare, dalla legge 3 agosto 1999, numero 265.

<sup>72</sup> *Il Diritto degli Enti Locali*, Enrico Maggiora, Giuffrè Editore, Milano 2002, pagina 362.

### **Articolo 49 - Revisore contabile**

1. Il consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il revisore contabile scelto tra i professionisti iscritti al registro dei revisori, all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri, previa valutazione della professionalità, della competenza e della indipendenza dei candidati.
2. Il revisore contabile svolge tutte le funzioni ed i compiti attribuitegli dalla legge ed in particolare l'attività di vigilanza sulla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.
3. Può essere chiamato a far parte del nucleo di valutazione preposto all'esame delle prestazioni fornite dai dirigenti e/o responsabili di area, ufficio o servizio<sup>73</sup>.

### **Titolo VIII - Disposizioni finali**

#### **Articolo 50 - Approvazione e modifiche dello statuto<sup>74</sup>**

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in sedute successive, da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto è approvato se ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tali disposizioni si applicano anche per le modifiche dello statutarie.
2. Lo statuto è affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

#### **Articolo 51 - Entrata in vigore**

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.

---

<sup>73</sup> Facoltà prevista dall'articolo 239, comma 6, del TUEL.

<sup>74</sup> Articolo 6, commi 4 e 5, del TUEL